

Operazioni societarie. In base ai nuovi orientamenti si deve calcolare l'imposta di registro sul valore della somma chiesta a finanziamento

Stangata sul pegno di quote delle Srl

Svolta dell'agenzia delle Entrate: la base imponibile non è più il valore nominale

Il «**pegno di quote**» di Srl non è più tassato, ai fini dell'imposta di registro, assumendo come **base imponibile** il valore nominale delle quote date in garanzia. Ma prendendo in considerazione **l'entità della somma garantita** (che è evidentemente di valore superiore al valore nominale delle quote).

Non è questa una novità legislativa, ma una svolta interpretativa effettuata all'unisono dagli uffici dell'agenzia delle Entrate di Milano e Roma alla fine della scorsa primavera: se Milano ha comunicato informalmente il nuovo orientamento (dopo aver accertato, senza preavviso, una maggior imposta su un atto presentato per la registrazione), Roma l'ha consacrato in una nota della Direzione regionale (datata 16 maggio 2016 e protocollata con il n. 37916/2016).

La concessione del pegno (ipotizzando che non si tratti dell'improbabile caso di una garanzia prestata da un'impresa la quale svolga professionalmente l'attività di concessione di garanzie) è soggetta all'imposta di registro (in base all'articolo 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro):

in misura fissa (200 euro), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore;

in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore.

La base imponibile di questa aliquota (in base all'articolo 43, comma 1, lett. f) del Dpr 131/1986), è dunque rappresentata «dalla somma garantita»; ma «se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita».

Scrivendo la norma in questione con riferimento al pegno «in danaro o in titoli», evidentemente il legislatore ha pensato a un pegno avente a oggetto beni che avessero una valutazione «di mercato», facilmente rilevabile. Partendo da questo presupposto, **la filosofia della norma** è, dunque, quella di prendere in considerazione il valore del bene dato in pegno, se inferiore al valore del debito, poiché, in caso di esecuzione forzata, non si può infatti ricavare dalla vendita del bene dato in garanzia un prezzo superiore al suo valore corrente (quindi, non sarebbe rispondente a un criterio di capacità contributiva sottoporre a tassazione il valore del debito qualora il valore della garanzia sia sicuramente inferiore). Pertanto, se per un debito di valore 100 sia dato in pegno un bene di valore 130, la base imponibile è 100; però, se la garanzia sia data con pegno di denaro o di titoli, e questi beni valgano, in ipotesi, 80, la base imponibile è di 80.

La valutazione

Dalla predetta norma si sollevano però almeno due problemi.

Il primo è quello della valutazione dei titoli dati in pegno, in quando la norma parla di «valore dei titoli» tout court, senza specificare se si tratti del **par value** (o valore nominale del titolo), del **book value** (e cioè considerando il patrimonio netto contabile) oppure del **fair value** e, quindi, del valore corrente sul mercato. Sarebbe abbastanza inevitabile concludere in quest'ultimo senso: senonché, data la mancanza, nella disciplina dell'imposta di registro, di una norma che permetta all'ufficio di rettificare il valore dichiarato per i titoli dati in pegno, il contribuente può probabilmente scegliere una base imponibile «a piacimento» e, quindi, pari ad esempio al valore nominale o a quello contabile.

Il concetto di «titoli»

Il secondo tema da affrontare è, appunto, quello se nel **concetto di «titoli»** rientrano anche le quote di Srl: sul punto, non risultano né documenti di prassi né decisioni di giurisprudenza cosicché, da decine di anni, mentre taluni uffici (tra cui quelli milanesi) hanno considerato le quote di Srl come «titoli», altri uffici hanno negato questa equiparazione. Ora invece, dopo le prese di posizione delle Entrate di Roma e Milano, in tutta Italia dovrebbe esservi un'interpretazione uniforme nel senso di tassare maggiormente il pegno di quote di Srl, e cioè con base imponibile pari alla somma garantita.

Soluzione efficiente a livello sistematico? Probabilmente no, perché sospinge ad abbandonare la soluzione del pegno su quote per privilegiare quella del pegno su azioni (trasformare una Srl in Spa è, in linea di massima, un'operazione facile, breve e poco costosa), il quale, tra l'altro, potendo essere istituito con una mera girata sul titolo (e non con un contratto da sottoporre necessariamente a registrazione), non è nemmeno da registrare. Insomma, se si voleva far cassa, è probabile che si sia invece raggiunto un risultato esattamente contrario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Angelo Busani